

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, in attesa di pubblicazione in G.U. Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 dicembre 2006

1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (Cee) n. 4045/89, a decorrere dal 10 luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.

1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese,

comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1052. All'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5-ter è abrogato;
- b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "l'Enea e l'Asi", sono aggiunte le seguenti: ", nonché il Corpo forestale dello Stato".

1054. All'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è abrogato;
- b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'Agea è attribuita".

1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (Eiipi), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'Eiipi e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'Eiipi. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'Eiipi. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'Eiipi in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'Eiipi è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successi-

ve modificazioni, le parole: "è prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro.

1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera Cipec n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

1059. Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

- a) per l'anno 2007:
 - 1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - 2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) per l'anno 2008:
 - 1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - 2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266;

- 3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- c) per l'anno 2009:
 - 1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - 2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- 3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

- a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- 1061.** Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
- 1062.** Le autorizzazioni di spe-

Continua a pag. 32

Commenti

Comma 1048

I controlli di competenza del ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento (Cee) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21/12/1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, originariamente svolti dal Corpo forestale dello stato e dall'Ispektorato centrale repressione frodi, dall'1/1/2007 saranno svolti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Comma 1049

Si prevede l'obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalare l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispektorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti. Viene dunque eliminata, dai suddetti controlli, la prova

preliminare di fermentazione.

Comma 1050

Stanziato un budget di 23 mln di euro per il 2007 a favore della società Agecontrol spa per l'effettuazione a essa affidati.

Comma 1051

Per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo di copertura delle spese, comprese quelle per le domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione. Gli importi e le modalità di versamento del contributo saranno determinati con apposito dm.

Comma 1052

Introdotta alcune modifiche alle disposizioni normative a tutela per l'agricoltura, che prevedono l'eliminazione dell'obbligo di registrazione dei titoli agli aiuti comunitari nel registro nazionale titoli. Inoltre gli accrediti mediante bonifici bancari hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio a partire dalla data

di messa a disposizione della tesoreria delle relative somme.

Comma 1053

Gi assegni di collaborazione per le attività di ricerca potranno essere conferiti anche da parte del Corpo forestale dello stato.

Comma 1054

Eliminata anzitutto la costituzione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola - saccariferi. A esso subentra, nelle sue funzioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Comma 1055

Prevista una ricognizione dei debiti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, da parte del commissario straordinario entro il 30/9/2007. Dovrà essere raggiunto un piano di rientro con i creditori, che sarà trasmesso al ministero delle politiche agricole per procedere poi al risanamento dell'Ente. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti del-

l'Ente.

Si prevede poi la trasformazione dell'Ente in spa, partecipata dallo stato e dalle regioni coinvolte. Stanziato quindi un budget di 5 mln di euro per il 2007.

Comma 1056

Il termine per la durata dell'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana viene prorogato fino a tutto il 2007. A tale riguardo è stato stanziato un budget di 271 mila euro.

Comma 1057

La riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali non si applica per le spese di energia utilizzata ai fini del sollevamento dell'acqua per la sua distribuzione.

Commi 1058-1062

Quattrocento mln di euro sono stati stanziati per avviare le opere previste dal piano irriguo nazionale sul triennio 2007/2009. Inoltre sono stati previsti ulteriori contributi sul triennio 2007/2009 per un totale di circa 378 mln

Segue da pag. 31

sa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.

1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccariferi, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";

b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".

1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di eu-

ro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al-

la legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 10 febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio

Commenti

di euro per la realizzazione delle suddette opere. Altri 144 mln di euro sono stati stanziati per l'anno 2010 per il medesimo obiettivo. Tutte queste somme possono essere immediatamente impegnate mediante prenotazioni pluriennali a carico del bilancio statale. Detti budget sono ottenuti anche attraverso riduzioni di spesa nell'ambito del bilancio statale.

Comma 1063

Attribuito per il 2007 al Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccariferi, costituito presso l'Agea, un budget di 65,8 mln di euro.

Comma 1064

Con una modifica alla riforma per la modernizzazione del sistema agricolo, viene precisato che qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 mln di euro per le società, si applicano le disposizioni della riforma Bersani per il commercio.

Comma 1065

Per promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con apposito dm da emanarsi entro il 31/3/2007, sono stabiliti i requisiti e gli standard per realizzare i suddetti mercati, tenuto conto:

- della partecipazione degli imprenditori agricoli;
- delle modalità di vendita;
- della trasparenza dei prezzi.

Il dm preciserà inoltre le condizioni per beneficiare degli interventi previsti dal legislatore.

Comma 1066

Al fine di incentivare l'allevamento delle api, con particolare riferimento alle at-

tività svolte dagli imprenditori apistici, anche professionali, di cui alla legge n. 313/2004, il comma ha disposto l'azzeramento dell'aliquota di accisa sul gasolio e la benzina utilizzati per la pratica del "nomadismo" ovvero di quella pratica che prevede la conduzione dell'allevamento apistico, a fini di incremento produttivo, con l'effettuazione di uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

Con apposito decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla legge in commento, saranno definite le modalità per l'ottenimento della citata agevolazione.

Comma 1067

Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, di salvaguardare il paesaggio agrario e forestale, di curare e mantenere l'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, la Pubblica Amministrazione può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

Il comma in commento modifica l'entità e converte in euro gli importi indicati nel secondo comma, dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 228/2001, relativamente ai relativi contratti d'appalto che potranno essere stipulati, con gli imprenditori agricoli, per un importo annuale non superiore a 50 mila euro nel caso di imprenditori singoli e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Comma 1068

Per favorire i passaggi generazionali e lo sviluppo delle imprese gestite dai giovani nel comparto agroalimentare è istituito il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", gestito dal ministero delle politiche agrico-

le alimentari e forestali con una dotazione annuale, fissata per il quinquennio 2007/2011, pari a 10 milioni di euro.

Comma 1069

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplinerà, con apposito decreto di natura non regolamentare, le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione del "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", nel rispetto degli orientamenti comunitari in tema di aiuti di Stato.

Comma 1070

Il comma abroga il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 99/2004 e, di fatto, cancella il credito d'imposta fissato inizialmente fino a 5 mila euro annui e destinato ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedevano al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, nel limite della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Comma 1071

Per la copertura delle necessarie disponibilità per l'istituzione del "Fondo per lo sviluppo giovanile in agricoltura", come indicato al precedente comma 1068, si procede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata agli interventi a favore degli imprenditori agricoli, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del dlgs n. 228/2001 (Legge sull'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo), con la possibilità di apportare eventuali variazioni di bilancio a cura del ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 1072

Presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il

"Fondo per le crisi di mercato" destinato agli interventi per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole in difficoltà finanziarie per gravi crisi di mercato, con l'obiettivo di limitare conseguenze economiche e sociali nei comparti e nelle aree geografiche colpite.

Il fondo indicato riceve le risorse destinate agli interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, di cui al decreto legge 2/2006, non impegnate alla data del 31/12/2006, che sono riassegnate al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con possibilità di rimodulazione da parte del ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1073

La giunta regionale della Campania, d'intesa con il ministero della salute e in collaborazione con gli uffici competenti della Comunità europea, entro il prossimo 15 gennaio dovrà procedere a sviluppare una specifica campagna informativa, adottando un nuovo piano triennale per l'eradicazione della brucellosi, aggiornato con le attuali esigenze e nel rispetto della normativa speciale, seguendo le specifiche procedure fissate dal Consiglio della stessa regione in data 29/11/2006, al fine di salvaguardare il patrimonio genetico delle specie allevate, del livello occupazionale, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari e del consumatore.

Comma 1074

Le modalità operative relative al funzionamento del "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile", di cui al precedente comma 1068, saranno definite con apposito decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della

2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1076. All'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto"

sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".

1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.

1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".

1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite

provvedono le regioni.

1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.

1081. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal Cipe nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".

Continua a pag. 34

legge in commento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in tema di aiuti di stato.

Comma 1075

Il credito d'imposta attribuibile agli imprenditori agricoli, come individuati dall'articolo 1, del dlgs n. 228/2001 e che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea si applica con le modalità individuate dall'articolo 11 (contributi per gli investimenti in agricoltura), dl n. 138/2002 e sulla base di quanto disposto nella decisione C/220 della Commissione europea e nel reg. (Ce) n. 1698/2005.

Il credito d'imposta, indicato nel presente comma, è attribuito alle imprese fino al raggiungimento dello stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per i successivi anni 2008 e 2009.

Comma 1076

Il comma interpreta l'articolo 1, del decreto legge 18/2006, convertito con modifiche nella legge n. 233/2006, sul tema di nomina dei commissari unici dei consorzi agrari.

L'intervento viene effettuato sul quinto periodo, del comma 9-bis e, come indicato, chiarisce che è l'autorità di vigilanza che deve nominare un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, sia monocratici che collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa e in carica alla data di conversione della legge citata al punto che precede.

L'intervento prevede ulteriori modifiche in tema di possibile proposta di con-

cordato e fa slittare, la data fissata al 30 giugno, al 31 dicembre 2007.

Comma 1077

Le regole di stabilizzazione necessarie ad assicurare la corretta e regolare gestione delle aree naturali e protette mediante la proroga dei contratti a tempo determinato per il Corpo forestale dello stato si rendono applicabili nelle disponibilità del fondo destinato alla suddetta stabilizzazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124/1985.

Comma 1078

Ulteriori modifiche al comma 9-bis, dell'art. 1, del dl n. 181/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006 per quanto concerne i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in stato di concordato.

Comma 1079

Le regioni dispongono sulla delimitazione delle zone colpite da eventi atmosferici e ciò a valere anche per l'attuazione della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese agricole inserite in aree colpite da gravi avversità atmosferiche o da eventi eccezionali, come individuate nel Piano assicurativo agricolo annuale.

Comma 1080

Il contributo destinato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) per il rilascio di garanzie creditizie in agricoltura è incrementato di 3 milioni di euro, con decorrenza dall'anno 2007.

Comma 1081

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) mutui a 20 anni da destinare a incentivo

per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, di cui alla legge n. 817/1971, concernente le disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Gli oneri relativi al pagamento degli interessi gravano sulle casse dello stato fino al limite di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2007.

Comma 1082

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di armonizzare le discipline in materia forestale, interne e/o sovranazionali, sulla base di precise pianificazioni regionali e nel rispetto delle linee guida individuate dal dlgs n. 227/2001 (Legge di orientamento del settore forestale), predispongono un programma quadro per il comparto finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli stessi ecosistemi, da sottoporre alla convalida della Conferenza permanente stato-regioni.

Le azioni indicate e previste negli obiettivi del programma possono accedere alle disponibilità del "Fondo per le aree sotto utilizzate", di cui alla legge 289/2002 nei limiti stabiliti dal Cipe.

Comma 1083

L'intesa di filiera o il contratto quadro, come meglio definiti dalla legge n. 102/2005, hanno lo scopo di integrare la filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione delle biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno.

Tutti i soggetti che operano nella gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale destinata a finalità energetiche, compresi i soggetti, di natura privata o

pubblica, interessati, possono stipulare contratti di coltivazione e fornitura, in attuazione degli articoli 11, 12 e 13, del dlgs n. 102/2005.

Comma 1084

Per l'attuazione dei piani nazionali di tutti i settori di competenza al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state destinate risorse per una spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 1085

Per l'attuazione del "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici" sono state destinate risorse con un incremento della spesa complessivamente pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2007/2009.

Comma 1086

Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, ai fini dell'emersione del lavoro irregolare, per la non applicazione delle sanzioni o la possibile rateizzazione contributiva, si deve far riferimento agli eventi verificatisi entro la data del 31 dicembre 2005 e non più entro la data del 31 marzo dello stesso.

Di conseguenza, grazie alle maggiori entrate, sono trasferite risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni inseriti nel periodo 2008/2011.

Comma 1087

L'ammontare del prelievo da quote latte, imputato in eccesso, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, considerando quelli

Segue da pag. 33

1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è

quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1091. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

1092. Le modalità di applica-

zione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 1093.

1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.

1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di banca-posta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa.

1098. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16

febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (Scopic).

1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti".

1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Commenti

che hanno subito, in base a un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno 90 giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino a un massimo del 20%, rispetto a quello di riferimento assegnato.

Il comma introduce un ulteriore periodo, alle disposizioni di riferimento, stabilendo che in caso di superamento del limite indicato al punto che precede, la restituzione del prelievo supplementare (multa) non opera per la parte eccedente il 20%.

Comma 1088

Per quanto concerne l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare si rende applicabile l'esclusione dalla base imponibile del 25% del valore degli investimenti effettuati in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri realizzati dalle imprese agricole e del comparto agroalimentare, anche nella forma di società cooperativa, per il triennio 2007/2009, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre esercizi precedenti.

Comma 1089

La misura indicata al comma precedente è aumentata fino al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri se effettuata da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari operanti in uno o più comparti merceologici, e al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero, se riguardanti prodotti a indicazione geografica o prodotti agroalimentari, oggetto d'intesa di filiera o di contratti quadro, come definiti dal dlgs n. 102/2005.

Comma 1090

L'agevolazione fiscale indicata nei due precedenti commi si applica alle imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007 ancorché l'esercizio della propria attività sia inferiore a un triennio.

In tal caso, la media degli investimenti da prendere a base per la determinazione della quota esclusa dalla base imponibile è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi precedenti, anche se inferiori.

Gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del dlgs n. 228/2006 (Legge sull'orientamento del settore agricolo), alternativamente alla esclusione dalla base imponibile ai fini della determinazione dell'Ires o dell'Ire, possono determinare l'agevolazione riducendo a 1/3 il valore determinato ai sensi dei commi 1088 e 1089, utilizzando l'importo così determinato come credito d'imposta.

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, determinerà le modalità applicative per la determinazione della riduzione della base imponibile per gli investimenti indicati nei commi da 1088 a 1090, rispettando il tetto di spesa pari a euro 25 milioni per l'anno 2007 e pari a 40 milioni di euro per ogni annualità inserita nel biennio 2008/2009.

Comma 1091

La necessaria attestazione di "effettività" nel sostenimento delle spese che beneficiano dell'agevolazione indicata in precedenza, dai commi 1088 a 1090, deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, se esistente, oppure, in mancanza, da un revisore contabile o da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o di quello dei consulenti del lavoro, nelle modalità indicate dal secondo comma, dell'art. 13, dl n. 140/1977 e successive

modificazioni o da un responsabile di un Caaf.

Comma 1092

Il comma introduce un rinvio alle disposizioni contenute nel decreto Tremonti, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, del dl n. 357/1994, concernente la detassazione del reddito reinvestito, per quanto non espressamente indicato nelle modalità di applicazione del bonus introdotto dai commi da 1088 a 1091.

Comma 1093

Il comma introduce una delle più importanti novità destinate al comparto agricolo ovvero la tassazione fondiaria del reddito, ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative (restano escluse le società per azioni) da esercitare tramite azienda, presumibilmente con vincolo triennale.

Per poter procedere alla determinazione del reddito su base catastale si rende necessario adeguare i patti sociali e gli statuti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, del dlgs n. 99/2004 (quello che ha introdotto l'imprenditore agricolo professionale - Iap e le società agricole), inserendo nella denominazione sociale la definizione di "società agricola" e fissando come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Comma 1094

Il comma dispone una determinazione forfettaria del reddito, calcolata applicando un coefficiente di redditività pari al 25% ai ricavi realizzati, per le società di persone e le società a responsabilità limitata (escluse le società per azioni) costituite da imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 1, dlgs n. 228/2001 e non imprenditori agricoli professionali, di cui

all'art. 1, dlgs n. 99/2004, che esercitano "in via esclusiva" le attività dirette alla manipolazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.

Comma 1095

Un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definirà le modalità di attuazione per la corretta applicazione della tassazione fondiaria delle società personali, a responsabilità limitata e delle società cooperative.

Comma 1096

Il comma abroga il secondo periodo, del comma 4-bis, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 99/2004 che disponeva sulle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie riconosciute a favore dei coltivatori diretti, inserendo il limite che, se richieste dalla società, non potevano essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Detto limite, per effetto dell'abrogazione in commento, non è più vigente.

Comma 1097

I fondi raccolti nelle attività di banca-posta presso clienti privati da Poste italiane spa devono essere obbligatoriamente investiti in titoli governativi dell'area euro, a cura della stessa società.

Comma 1098

In relazione al nuovo obbligo introdotto dal comma precedente sull'obbligo di investire le disponibilità provenienti da banca-posta in titoli governativi a cura della stessa società Poste italiane spa, è stato, soprattutto, abrogato il vincolo previsto dall'articolo 14, del decreto luogotenenziale n. 1451/1917 e concernente l'obbligo di versamento di dette disponibilità in apposito conto corrente fruttife-

1104. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1105. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo

si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
- b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
- c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

1109. Per gli anni successivi al

2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".

1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 10 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello

stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 10 giugno 2002, n. 120.

1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono conce-

Continua a pag. 36

ro presso cassa depositi e prestiti.

Comma 1099

Il nuovo assetto, riferito al vincolo d'investimento in titoli governativi da parte di Poste italiane spa, dovrà essere sviluppato in progressione ed entro il termine del 31 dicembre 2007, in coordinamento con il ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1100

Autorizzata la spesa per l'attuazione dei programmi annuali di interventi per la difesa del mare e per i protocolli attuativi sulla salvaguardia del Mediterraneo. Possono essere utilizzati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1101

Le spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dal riversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive, si quantificano, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base al tariffario internazionale Scopic.

Comma 1102

Opera un'aggiunta al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), prevedendo che le somme recuperate a carico dei privati siano assegnate al bilancio dello stato, ma prevedendo altresì che il 50% delle stesse siano rassegnate, con dm Mineconomia allo stato di previsione del ministero dell'ambiente.

Comma 1103

Partono i lavori di demolizione delle opere abusive nelle aree naturali protette nazionali. Il comma, infatti, autorizza la spesa per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1104

Nelle aree di cui al comma precedente, gli organismi di gestione acquisiscono di diritto l'acquisizione abusiva delle opere abusive. In loro assenza, il diritto è acquisito dai comuni. È confermato l'obbligo di notificare al ministero dell'ambiente sia gli accertamenti che le ingiunzioni alle demolizioni e gli abbattimenti direttamente effettuati.

Comma 1105

Confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali disciplinano la materia dei commi precedenti secondo i rispettivi statuti.

Comma 1106

Dall'1/1/2007 all'1/1/2009, limitatamente alla provincia di Sondrio, al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e per scongiurare alterazioni dell'ecosistema, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque a uso idroelettrico dovranno essere rilasciate previo parere del ministero dell'ambiente, il quale si avvale dell'Apat.

Comma 1107

Niente tagli e nessuna rideterminazione all'organico degli enti parco. Infatti, l'esenzione prevista dal comma 94 della Finanziaria 2005 si estende anche al predetto personale. Questi, inoltre, e limitatamente al territorio di propria competenza, sono riconosciuti a tutti gli effetti quali agenti di pubblica sicurezza.

Comma 1108

Un commissario ad acta per assicurare percentuali minime per la raccolta differenziata. Negli ambiti territoriali ottimali infatti ove non sia assicurata una raccolta differenziata pari ad almeno il 40% entro il 31/12/2007, il 50% entro il 31/12/2009 e il 60% entro il 31/12/2011, la regione, previa diffida provvederà a no-

minare un commissario ad acta per riportare i livelli a quanto sopra stabilito.

Comma 1109

Per gli anni successivi, le percentuali di cui al comma precedente saranno stabilite da un dm del ministero dell'ambiente, di concerto con la Conferenza stato-regioni, al fine di avviare una drastica riduzione del conferimento rifiuti in discarica e rendere realizzabile l'obiettivo "rifiuti zero".

Comma 1100

Il comma istituisce un fondo rotativo per il finanziamento delle misure relative al Protocollo di Kyoto.

Comma 1111

Entro il 31/3/2007, il ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza stato, città e autonomie locali, individuerà le modalità per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, destinati a soggetti pubblici o privati, che non dovranno però superare i 72 mesi. Un separato dm del Mineconomia individuerà i tassi di interesse da applicare.

Comma 1112

Il prossimo triennio sarà data priorità al finanziamento di determinate misure.

Su tutte, l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico, l'installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore, la sostituzione di motori elettrici superiori a 45 kW con motori ad alta efficienza, l'incremento dell'efficienza negli usi finali sia nel terziario che nel civile, nonché misure atte a eliminare le emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e progetti di ricerca per ricercare nuove tecnologie e nuove fonti di ricerca che assicurino basse emissioni o emissioni zero.

Comma 1113

Il fondo rotativo previsto dal comma 1110 partirà, nel triennio 2007-2009, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per anno. A questo fondo, in sede di applicazione, potranno aggiungersi le risorse ex articolo 2, comma 3 della legge n.120/2002 (programmi pilota per l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio).

Comma 1114

Le rate di rimborsi dei finanziamenti concessi alimentano esclusivamente le risorse a disposizione dello stesso fondo rotativo.

Comma 1115

Il fondo rotativo de quo è istituito presso la cassa depositi e prestiti che, per l'istruttoria, la gestione e l'erogazione dei finanziamenti potrà avvalersi di uno o più istituti di credito, al fine di garantire livelli di copertura ottimale sul territorio nazionale.

Comma 1116

Al via il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, esigenza che nasce dalla repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Per tale realizzazione, nel 2007 saranno destinati 5 milioni di euro tratti dal fondo investimenti per la difesa del suolo iscritto presso il Minambiente.

Comma 1117

Dall'1/1/2007, i finanziamenti e gli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili di energia cambiano pelle. Saranno infatti destinati esclusivamente per la promozione e per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi conces-

Segue da pag. 35

dibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni

alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultano specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "e inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'arti-

colo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: "o assimilate" sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;

f) alla legge 10 marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, alla lettera e) è abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".

1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management

e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

1124. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indivi-

duate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

1126. È autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali.

1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

f) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

Commenti

si e gli impianti già autorizzati o di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione entro il 31/12/2006.

Comma 1118

Sarà un dm interministeriale tra Sviluppo economico e Ambiente a definire criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Un dm dello Sviluppo economico invece, regolerà le condizioni e le modalità per il riconoscimento in deroga del diritto a beneficiare degli incentivi degli impianti già autorizzati al 31/12/2006 e non ancora in esercizio, nonché a ridefinire entità e durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti realizzati e operativi all'1/1/2007. Dovrà infatti tenersi conto dei diritti pregressi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di ridurre gli oneri sui prezzi dell'energia elettrica ed eliminare dei vantaggi economici che non risultano specificamente motivati e coerenti con le direttive europee.

Comma 1119

Il comma fa salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica che sfrutta le risorse del bacino carbonifero del Sulcis.

Comma 1120

Il comma provvede alla soppressione di alcuni commi e interi articoli di legge. In

particolare, con l'abrogazione dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del dlgs n. 387/2003, i rifiuti non saranno più inclusi tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

Comma 1121

Polveri sottili e trasporto urbano, arrivano i soldi. Il comma, infatti, dispone uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul neo istituito Fondo per la mobilità sostenibile. Fondo inserito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e destinato a finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento del trasporto urbano.

Comma 1122

Il fondo per la mobilità sostenibile dovrà prioritariamente adottare misure tendenti a potenziare l'efficienza dei mezzi pubblici con riguardo a quelli meno inquinanti e nelle città a maggiore crisi ambientale, a incentivare l'intermodalità, a introdurre un sistema che privilegi la mobilità sostenibile, a valorizzare strumenti quali il car sharing e il mobility management, nonché a realizzare percorsi vigilati protetti casa-scuola, a riorganizzare il settore del trasporto e consegna merci che permetta una migliore organizzazione logistica. Il fondo dovrà ulteriormente potenziare la rete di distribuzione gas metano, gpl, elettrica e idrogeno e la

promozione di reti urbane destinate alla mobilità ciclistica.

Comma 1123

Una quota di tale fondo, non inferiore al 5%, è destinata agli interventi ex n. 366 del 1998, per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Comma 1124

Nasce anche il Fondo per lo sviluppo sostenibile, istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente, con lo scopo precipuo di finanziare progetti ecosostenibili di settori economico produttivi o di aree geografiche, e per progetti di educazione e informazione ambientale nonché progetti internazionali per la cooperazione ambientale eco-sostenibile.

Comma 1125

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma precedente sarà di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Sarà un dm interministeriale del ministero dell'ambiente e il Mineconomia a individuare annualmente le misure prioritarie da finanziare con le risorse del fondo. Per i progetti internazionali il dm sarà attuato di concerto con il ministero degli affari esteri.

Comma 1126

Il comma stanziava 50.000 euro per finanziare l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi

nella p.a. Il Piano prevede infatti l'adozione delle misure volte alla sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi nella p.a. con particolare riguardo alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, alla sostituzione di fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, alla riduzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali.

Comma 1127

Il Piano di cui al comma precedente individua gli obiettivi da raggiungere nelle più importanti categorie merceologiche tra cui arredi, materiali da costruzione, manutenzione strade, illuminazione e riscaldamento, cancelleria e ristorazione.

Comma 1128

Viene istituito un comitato per il monitoraggio degli obiettivi riportati al comma precedente. Il comitato sarà composto dal ministro dell'ambiente, dal ministro dell'economia e finanze, dal ministro dello sviluppo economico e dai presidenti delle regioni interessati dalla fase di monitoraggio.

Comma 1129

Drastici tagli alla commercializzazione dei sacchetti spesa non biodegradabili. Dal 2007, infatti, sarà avviato un programma sperimentale a livello nazionale tendente alla progressiva riduzione della loro commercializzazione ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.

1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate.

1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comuni-

tario.

1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.

1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero

per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

1137. Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabi-

liti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per i povendenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emer-

genze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità

Continua a pag. 38

Comma 1130

Il programma sperimentale sarà definito con un apposito decreto a tre (Ambiente, Politiche agricole e Sviluppo economico) da adottare entro il 30/4/2007, che indichi le misure per arrivare, all'1/1/2010, al definitivo divieto di commercializzare sacchetti spesa non biodegradabili.

Comma 1131

Il programma sperimentale si avvarrà della dotazione non inferiore a 1 milione di euro a valere sul Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale istituito presso il ministero dell'ambiente.

Comma 1132

Autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 55 e 56 del Codice ambientale. Le regioni, le province autonome, le amministrazioni e gli enti territoriali dovranno inviare trimestralmente al ministero dell'ambiente, informazioni sulle attività di difesa del suolo, sulla lotta alla desertificazione, di tutela delle acque e di gestione di risorse idriche. A tal fine, il ministero dell'ambiente istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione di tali dati.

Commi 1133-1134

Il comma proroga di un anno, sino al 31/12/2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato istituiti presso il ministero dei beni culturali. La riduzione dei rapporti di livello dirigenziale nella misura del 10% relativa a funzioni generali e del 5% relativa a funzioni non generali, contenuta nel comma 404, lettera di questa legge finanziaria, prevista anche per il ministero dei beni culturali, deve tenere conto della nuova articolazione stabilita dall'articolo 2, comma 94 del decreto legge n. 262/2006, il qual ha riformato l'art. 54 del dlgs n.300/1999.

Comma 1135

In attesa del regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 60 della Finanziaria 2003 sono assegnate anche per il 2007 risorse alla società Arcus, anche per progetti di intervento rivolto ad agevolare o promuovere la conservazione o la fruizione dei beni culturali.

Comma 1136

Nasce il Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie. La finalità è sostenere le attività culturali in Italia. Il Fondo verrà finanziato con decreto del ministero dei beni culturali.

Comma 1137

Per alimentare il Fondo di cui al comma precedente sono assegnati al mini-

sterio dei beni culturali 20 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

Comma 1138

Assegnati al ministero dei beni culturali 31,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009 per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi saranno annualmente decisi con decreto ministeriale, di concerto con il consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Comma 1139

Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazema di 50 mila euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1140

Sono assegnati al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche 20 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009. I contributi sono a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del ministero dei beni culturali.

Comma 1141

Dieci milioni di euro per il 2007 ai contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, per

l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti e per le case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti.

Comma 1142

Autorizzata una spesa di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni per il 2008 per consentire al ministero dei beni culturali di far fronte a interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Gli interventi e i progetti finanziabili saranno definite annualmente con decreto ministeriale.

Comma 1143

Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del ministero dei beni culturali, se non impegnate con contratti conclusi entro il 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto ministeriale nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi. Le risorse possono essere trasferite da una contabilità speciale all'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi della riprogrammazione, possibilmente nell'ambito della stessa regione.

L'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate dovrà essere comunicato entro il 30 gennaio 2007 dai capi degli isti-

Segue da pag. 37

speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".

1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillennaria presenza ebraica in Italia";

c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse";

d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e".

1145. È autorizzata la spesa

di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

1146. Per le finalità di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, è disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

1149. Le risorse stanziante con apposita delibera Cipe, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato".

1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla se-

guente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei be-

nefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17";

d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";

f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".

1152. Per interventi di am-

Commenti

tuti centrali e periferici del ministero.

Comma 1144

Il "museo nazionale della Shoah" diventa "museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah". Tra i compiti principali del museo non compare più raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani, bensì far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo in Italia. Un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali e alla Shoah in Italia. Si introduce la collaborazione del museo con l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Comma 1145

Venti milioni di euro per il 2007 a accademie di belle arti, accademie nazionali di danza, accademie nazionali di arte drammatica, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati: 10 milioni dovranno essere destinati alla ristrutturazione e al restauro, gli altri dieci al loro funzionamento amministrativo e didattico.

Comma 1146

Per gli interventi a sostegno dell'attività dell'accademia nazionale di Santa Cecilia sono erogati 1,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

Comma 1147

Stop alle sovvenzioni a enti che effettuano concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali. Abrogato anche il fondo speciale per la diffusione e l'incremento della cultura musicale. Tagli in ordine sparso per i parchi di divertimento.

Comma 1148

I contributi statali del Fondo unico per lo spettacolo destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del ministero dei beni e le attività culturali, sulla base di elementi qualitativi e quantitativi.

Comma 1149

Prorogati per il biennio 2008-2009 i fondi stanziati dal Cipe nella Finanziaria

2005 all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli per ricerca e formazione.

Comma 1150

Stabilite le modalità per la restituzione delle somme erogate entro il 31 dicembre 2006 dallo stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico. Le modalità per estinguere il debito comprendono anche l'attribuzione della totalità dei diritti del film all'impresa o al ministero dei beni culturali.

Comma 1151

Modifiche prevalentemente formali: la parola "finanziamenti" viene sostituita da "sostegno" e da "contributi". Alcune novità sul sostegno fornito dallo stato alle attività di produzione.

Comma 1152

Concessi 350 milioni di euro annui alla regione Sicilia e 150 milioni annui alla Calabria per gli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi di ammodernamento e po-

tenziamento della viabilità secondaria delle strade che non rientrano nella gestione Anas spa.

La ripartizione dei fondi tra le varie province verrà stabilita con decreto del ministero delle infrastrutture, di concerto col ministero dello sviluppo economico.

Comma 1153

Dieci milioni di euro per il 2007 al Veneto per realizzare opere varie.

Comma 1154

Trenta milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 per realizzare un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica. Le modalità saranno fissate con decreto del ministero delle infrastrutture, d'accordo con la Conferenza stato-regioni.

Comma 1155

Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina sono attribuite al ministero dell'economia e iscritte in due distinti capitoli di spesa del ministero delle infrastrutture e del ministero dell'ambiente. Sulle modalità di utilizzo del-

modernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione calabrese non compresa nelle strade gestite da Anas Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziati sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

1155. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria";

b) al comma 93, le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto";

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di

emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1157. In via sperimentale per

l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.

1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo

Continua a pag. 40

le risorse per la parte relativa agli interventi in materia ambientale viene tolta la competenza al ministero delle infrastrutture e lasciata solamente a quello dell'ambiente.

Commi 1156-1159

La norma prevede una serie di interventi di rifinanziamento del Fondo per l'occupazione (di cui all'art. 1, comma 7, del d. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993). Si tratta:

- di un programma speciale di interventi e di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei Cles (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso) e di un Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione;
- in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere

concessi trattamenti di cig straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

- altri trattamenti di cig straordinaria sono previsti al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- il ministero del lavoro è autorizzato a stipulare con i Comuni, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva

del lavoro riferite a lavoratori impegnati in Asu, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

- il ministro del lavoro, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali e innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso e irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale e in ogni altro settore di competenza del ministero.

In via sperimentale per l'anno 2007 e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, ai datori di lavoro cessionari è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in riferimento all'assunzione di lavora-

tori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti e beneficio del 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore).

Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro del lavoro e con il ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si potrà disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse. Per le vendite intervenute nel corso dell'anno 2007, con decreto interministeriale (lavoro, economia) viene disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione del-

Segue da pag. 39

di azienda.

1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione

degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".

1163. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1165. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU

nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale e anche mediante collegamenti telematici.

1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.

8 - Continua

Le puntate precedenti sono state pubblicate su ItaliaOggi di venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2006

Commenti

le agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

Commi 1160-1161

viene istituito il cosiddetto "accordo di solidarietà", con il quale è prevista la trasformazione, su base volontaria, dei contratti di lavoro dei dipendenti con più di 55 anni, in contratti di lavoro a tempo parziale e relative nuove assunzioni part-time per il corrispondente orario ridotto di giovani con meno di 25 anni, o meno di 29 anni se laureati. Le modalità di costituzione dell'accordo, i contenuti, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione sono rimesse a un apposito decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata stato-regioni e le organizzazioni sindacali più rappresentative, nei limiti di uno stanziamento massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Commi da 1162 a 1163

Viene stabilito:

- il finanziamento di 37 milioni per l'anno 2007 e 42 milioni per l'anno 2008 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, presso il ministero del lavoro;
- il finanziamento del Fondo per l'occupazione di 15 milioni di euro per l'anno 2007 ai fini dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
- il finanziamento delle attività di formazione professionale per un ammontare

di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

Comma 1164

Il comma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i cittadini rimpatriati dall'Albania possono ottenere, a domanda diretta all'Inps, la ricostruzione dei periodi lavorativi svolti nel predetto paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Le relative modalità attuative sono rimesse ad apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia) da adottare entro 90 giorni (31 marzo 2007). Specifica funzione di monitoraggio degli effetti finanziari è affidata al ministero dell'economia, anche attraverso apposite relazioni inviate alle camere.

Comma 1165

Per le finalità connesse all'implementazione dei Servizi per l'impiego (Spi) (di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000, Finanziaria 2001), viene autorizzata la spesa nel limite massimo di 27 milioni di euro per l'anno 2007 e di 51.645.690 per l'anno 2008, da attingere dal Fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 238/1993).

Comma 1166

Stabilisce la proroga al 31 dicembre 2007 delle convenzioni stipulate dal ministero del lavoro per l'esercizio di Attività socialmente utili (ASU), direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite di 35 milioni di euro. Inoltre, nei limiti di

15 milioni di euro, si provvede al finanziamento di politiche attive del lavoro per i lavoratori già impiegati in ASU da almeno un triennio o con convenzioni prorogate in attesa di definitiva stabilizzazione.

Comma 1167

La norma contiene una proroga della efficacia delle disposizioni in materia di potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego. Si stabilisce che le disposizioni vigenti per il 2006 (ex art. 13, comma 2, lettera a), del dl n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005), relative all'indennità di disoccupazione, si applichino anche ai trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007. La durata dell'indennità di disoccupazione, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, sale dunque da sei a sette mesi per la generalità dei disoccupati e da nove a dieci mesi per i soggetti ultracinquantenni. Per quanto riguarda la misura: 50% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e al 30% per gli ulteriori due mesi.

Commi da 1168 a 1171

Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva viene esteso alle camere di commercio l'obbligo di fornitura dei dati già gravante sulle società e sugli enti (di cui all'art. 44, comma 5, del dl n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003).

Tali dati dovranno essere messi a di-

sposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del ministero del lavoro, anche mediante collegamenti telematici.

Per l'attuazione di quanto sopra, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del dlgs n. 124/2004 (la banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro cui hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano attività di vigilanza), il ministero del lavoro può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'Inps e dell'Inail.

Il ministero del lavoro, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del T.u. sulla privacy).

Comma 1172

La norma estende la fattispecie di reato conseguente ad appropriazione indebita ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti anche al settore agricolo. Allineando così a relativa disciplina con quella prevista per la generalità dei datori di lavoro.